

S.C. Gestione Acquisti  
Responsabile ing. Federica Olivei

| <i>titolo</i> | <i>classe</i> | <i>sottoclasse</i> | <i>categoria</i> |
|---------------|---------------|--------------------|------------------|
| 1             | 6             | 03                 | 1                |

## ALLEGATO RDO MEPA

*Lettera di Invito per Fornitura di:*

**n. 32 sedute per videoterminalista.**

Si precisa che l'offerta proposta sarà ritenuta valida per tutti gli Ospedali e le strutture territoriali e poliambulatoriali costituenti l'ASST NORD MILANO ai fini dell'emissione degli ordinativi per l'articolo/i richiesto/i.

L'offerta dovrà contenere **tassativamente** le informazioni sotto elencate, in caso contrario dovrà essere integrata.

1. Tipologia di imballi
2. Trasporti
3. Confezionamento
4. Aliquota I.V.A. applicata
5. Tempi di consegna
6. Data di scadenza del prodotto
7. Scheda tecnica
8. Eventuale Scheda di sicurezza
9. CND (codice nazionale dispositivi medici) se presente
10. RDM (numero di repertorio dispositivi medici) se presente
11. COD. CIG (vi sarà comunicato in fase di eventuale ordine)
12. NOME PRODUTTORE
13. Eventuale dichiarazione di materiale dedicato e/o esclusività

### **Art. 1 – Oggetto, caratteristiche, e condizioni del servizio e della connessa fornitura**

Questa ASST ha la necessità di procedere all'acquisizione di **n. 32 sedute per videoterminalista.**

La ditta dovrà fornire tutto quanto necessario al corretto funzionamento della fornitura e dovrà fornire tutta la necessaria assistenza per la completa installazione e messa in funzione.

Sono ricompresi nel prezzo della fornitura:

- il trasporto, lo scarico, l'imballaggio e l'allontanamento dei materiali residui da lavorazioni e derivanti dal montaggio;

- lo smaltimento degli imballaggi;
- le spese derivanti dal trasporto interno ai locali di destinazione, anche nel caso in cui non fosse possibile l'utilizzo del montacarichi/ ascensori esistenti (per dimensioni o pesi eccedenti);
- la messa in funzione ed ogni assistenza necessaria alla verifica di conformità dell'apparecchiatura;
- tutte le norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire l'incolumità del personale e dei terzi;
- le spese di viaggio e di trasferta del personale dalla ditta dipendente e non da loro incaricato;
- le spese occorrenti per le prove di funzionamento e per l'esecuzione della verifica di conformità

#### **Art. 1 bis - Modalità di presentazione dell'offerta**

Unitamente all'offerta economica, dovrà essere presentata (nell'apposito campo **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** della piattaforma Mepa) la seguente documentazione:

1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (**Allegato 1**) relativo al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara che dovrà essere presentato dall'Operatore economico partecipante, firmato digitalmente, dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Busta telematica relativa alla Documentazione amministrativa) accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante (carta di identità o documento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del DPR 445/00);
2. Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, come da fac-simile (**Allegato 2**), da presentare in formato pdf, firmato digitalmente dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente;
3. Modello "Informativa, ai sensi dell'art. 13-14 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e D.Lgs. 2018/101", sottoscritto digitalmente per presa visione (**Allegato 3**);
4. Informazioni inerenti l'attuazione degli obblighi di cui alla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come da (**Allegato 4**);
5. Copia del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali di cui alla DGR 1299 del 30.1.2014 in formato pdf., firmata digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente (**Allegato 5**);
6. DUVRI Forniture (**Allegato 6**) e Opuscolo Informativo sui rischi specifici negli ambienti dell'ASST Nord Milano (**Allegato 7**), firmati digitalmente dal legale rappresentante della società concorrente;
7. La presente **"Lettera di Invito"** sottoscritta digitalmente per accettazione dal legale rappresentate della società.

Nel campo **“DOCUMENTAZIONE TECNICA”** della piattaforma Mepa dovrà essere inserita la documentazione riportante la descrizione dettagliata ed esaustiva della fornitura in oggetto.

In fase di presentazione dell’offerta i concorrenti dovranno altresì trasmettere:

1. Schede tecniche, immagini e brochures;
2. L’allegato documento “Caratteristiche Tecniche” firmato a pena di esclusione;
3. Dichiarazione di conformità alla normativa vigente ed in particolare:
  - direttiva 93/42/EEC s.m.i. per i dispositivi medici, se presente;
  - direttiva 98/79/EEC s.m.i. per i dispositivi medici diagnosi in vitro, se presente;
  - CND e identificativo di registrazione attribuito dal sistema BD/RDM, se presente;
  - normativa IEC / EN 61010-1;
  - normative particolari CEI e UNI;
  - elenco (compresi codice d’ordine) dei materiali di consumo (se presenti), specificando quale materiale è dedicato/esclusivo e indicazione del relativo confezionamento minimo;
  - dichiarazione di impegno alla fornitura delle parti di ricambio per tutta la durata del noleggio;

Nel campo **“OFFERTA ECONOMICA”** della piattaforma Mepa dovrà essere inserita:

*l’offerta economica complessiva per la fornitura di **n. 32 sedute per videoterminalista.***

Nel campo **“Dettaglio offerta economica”** dovrà essere inserito il prospetto “Dettaglio Offerta economica” compilato in ogni sua parte, con l’indicazione del **costo unitario e complessivo** di tutti gli arredi offerti;

### **IMPORTO A BASE D’ASTA**

Il valore a base d’asta per l’acquisto dell’apparecchiatura e dei materiali di consumo è stimato in **€ 4.000,00 + IVA ai sensi di legge.**

Non saranno accettate offerte in aumento.

Si dà atto che nella presente fornitura/servizio non sono presenti oneri per l’eliminazione/la riduzione dei rischi da interferenza, che sono pertanto pari a € 0,00.

### **Art. 1 ter - Criterio di aggiudicazione**

La fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo complessivo più basso offerto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Si ribadisce che ai fini dell’aggiudicazione si terrà conto del costo complessivo offerto (costo dell’apparecchiatura e costo dei materiali di consumo, se presenti e necessari ai fini dell’utilizzo dell’apparecchiatura).

**La fornitura potrà avvenire solamente previo ricevimento di specifico ordine. I tempi di consegna indicati decorreranno dalla data dell’ordine.**

**Saranno ritenute idonee solo ed esclusivamente le offerte pervenute per tutte le tipologie dei servizi/forniture richieste. Quindi non saranno accettate offerte parziali, incomplete e/o sottoposte a condizioni o riserve.**

### **Art. 2 – Durata del contratto di fornitura dei materiali di consumo**

Nel caso in cui l'apparecchiatura in parola necessiti di materiale di consumo per il suo funzionamento, la durata del contratto viene calcolata a partire dalla data di avvenuto collaudo con esito positivo e avrà la durata di 3 anni.

Inoltre, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione della fornitura dei materiali di consumo, l'appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni economiche e normative del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

### **Art. 3 – Tempi di consegna**

La fornitura dovrà essere consegnata il più tempestivamente possibile, e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'ordine.

### **Art. 4 - Modifiche e varianti durante il periodo di efficacia del contratto**

E' fatta salva l'applicazione dell'art. 106 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., nelle ipotesi e alle condizioni espressamente ivi previste e disciplinate.

### **Art. 5 – Garanzia e manutenzione full risk**

L'apparecchiatura fornita dovrà essere coperta da idoneo servizio di garanzia di tipo Full Risk, nulla escluso ed eccettuato, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di consegna, ovvero del collaudo finale (qualora si tratti di apparecchiatura soggetta a collaudo).

Durante tutta la durata della garanzia, la società aggiudicataria sarà tenuta a mantenere in costante efficienza l'apparecchiatura fornita.

Dovrà essere garantita assistenza full risk comprendente interventi di manutenzione preventiva in numero pari a quanto prescritto dal costruttore e un numero illimitato di interventi di emergenza, al fine di garantire la piena funzionalità del sistema stesso.

L'assistenza deve intendersi riferita a tutti gli elementi compresi nella presente fornitura (ivi comprese le spese di trasferta per la riparazione on site dell'apparecchiatura presso la sede dell'Azienda committente).

La società è tenuta a prestare la necessaria assistenza tecnica per l'intero periodo di durata della garanzia (24 mesi) - rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento di seguito prescritti:

1. in caso di chiamata nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì compreso, dalle ore 8.00 alle 18.00), l'intervento tecnico deve essere garantito al massimo il giorno successivo non festivo;
2. in caso di chiamata il sabato o prefestivi l'intervento tecnico deve essere assicurato entro il primo giorno successivo non festivo.

Il tempo massimo di risoluzione del guasto non deve essere superiore alle 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto/ del malfunzionamento.

Qualora il malfunzionamento dell'apparecchiatura dovesse comportare un fermo oltre le 8 ore lavorative, è fatto obbligo all'Aggiudicatario di provvedere a interventi al fine di garantire la prosecuzione dell'attività, al fine di evitare disservizi all'ASST (anche attraverso apparecchiature sostitutive o altri interventi ritenuti idonei e/o opportuni ad evitare pregiudizi all'Ente committente).

Tipologia di manutenzione che deve essere garantita:

- o Manutenzione preventiva, secondo periodicità previste dalla Casa costruttrice.

o Manutenzione correttiva del sistema i cui costi saranno a totale carico della società aggiudicataria. La società si impegna alla sostituzione dell'apparecchiatura in caso di guasti e/o vizi non riparabili. Gli interventi di manutenzione e/o sostituzione delle apparecchiature dovranno essere garantiti con la massima celerità, nel rispetto dei termini e condizioni sopra esposte.

o Verifiche di Sicurezza delle apparecchiature secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento. Il ripristino di eventuali non conformità riscontrate dovrà avvenire a totale carico della società aggiudicataria e secondo la tempistica della manutenzione correttiva.

Alla fine di ogni intervento dovrà essere rilasciato rapporto di lavoro.

La società aggiudicataria dovrà fornire, in fase di collaudo, al Servizio Ingegneria Clinica e al Direttore dell'UOC utilizzatrice, il piano delle attività programmate.

#### **Art 5 bis – Formazione del personale**

La ditta deve provvedere con proprio personale di provata preparazione e competenza ad addestrare il personale dell'ASST Nord Milano all'uso dell'apparecchiatura fornita.

Nello specifico, l'offerta dovrà essere comprensiva degli oneri per:

- la formazione del personale sanitario: medici, infermieri e tecnici. Tale formazione dovrà essere svolta durante l'installazione del sistema e dovrà prevedere il rilascio di un certificato attestante l'avvenuta formazione.

#### **Art. 5 ter – Collaudo**

Il collaudo, da effettuarsi presso l'ASST Nord Milano con spese a carico della ditta affidataria risulterà ufficialmente concluso con la firma dell'apposito verbale predisposto dall'Amministrazione della medesima Azienda, sottoscritto dal Responsabile dell'U.O.C. utilizzatrice, dal tecnico o dal responsabile della ditta fornitrice, dal Responsabile della U.O.C. Ingegneria Clinica o suo delegato, successivamente all'esito positivo del collaudo.

Il collaudo avverrà alla presenza delle persone suindicate e sarà onere della ditta affidataria fornire evidenza di tutto quanto sotto specificato:

1. verifica dell'integrità e completezza di ogni apparecchiatura, dispositivo e accessorio;
2. verifica della corretta e completa fornitura di tutto quanto richiesto e offerto;
3. verifica della conformità alle direttive e alle norme vigenti (e corrispondenza con quanto dichiarato dalla Ditta in sede di offerta) in base all'apparecchiatura ed alla destinazione d'uso;
4. presenza di marchi, certificati e schede tecniche delle apparecchiature, dispositivi, accessori, correttamente identificate;
5. presenza e verifica del Manuale d'uso in duplice copia e lingua italiana e del Manuale Tecnico di manutenzione (preferibilmente in formato elettronico), completo di:
  - 5.1. istruzioni per l'utilizzo sicuro, efficace ed appropriato di ogni apparecchiatura, dispositivo ed accessorio;
  - 5.2. protocolli di manutenzione preventiva su base annua a cura della assistenza tecnica;
  - 5.3. protocolli di manutenzione ordinaria (giornaliere, settimanali, ...) a cura del personale utilizzatore;
  - 5.4. relazione sui rischi all'utilizzo e sui metodi adottati per la prevenzione e la protezione dagli stessi;
  - 5.5. relazione sui rischi residui ed allarmi correlati;
6. dichiarazione e/o certificazione di conformità alla Direttiva 98/79/CE e s.m.i. per le apparecchiature, se presente;
7. normativa IEC / EN 61010-1
7. effettuazione di test funzionali;

8. effettuazione delle verifiche di sicurezza elettrica sulle correnti di dispersione e sulla resistenza del conduttore di protezione (ove applicabile e dipendentemente dal tipo di dispositivo e dalla destinazione d'uso);

La incompleta o non conforme esecuzione di una delle suddette operazioni comporta la sospensione della messa in uso fino alla successiva integrazione.

#### **Art. 6 - Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa**

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, l'ASST NORD MILANO si riserva la facoltà di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:

1) inottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.: il contratto di fornitura si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

2) scarsa e/o scadente qualità dei prodotti forniti;

3) negligenze e/o inadempienze del fornitore alle obbligazioni contrattuali e alle clausole e condizioni stabilite nel presente atto, nonché agli impegni assunti in sede di offerta, che non siano eliminate e rimate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine di 10 (dieci) giorni, allo scopo assegnato dall'Azienda committente;

4) non conformità e/o non corrispondenza dell'apparecchiatura fornita ai requisiti e alle specifiche tecniche prescritte nei documenti della RDO, ovvero indicate nelle schede tecniche;

5) ritardi negli interventi di manutenzione superiori a 3 (tre) giorni rispetto ai termini prescritti nell'articolo 4;

6) frequenti e/o reiterati ritardi negli interventi di manutenzione rispetto ai termini prescritti nell'articolo 4;

7) danni gravi e/o disservizi subiti dall'ASST a seguito di negligenze e/o inadempienze del Fornitore;

8) applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui al presente documento, assunti dall'aggiudicatario, ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi al Committente un pregiudizio organizzativo e gestionale;

9) incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;

10) subappalto totale o parziale non autorizzato;

11) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;

12) inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;

13) inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti.

Nei casi sopra previsti, l'ASST si riserva la facoltà di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere entro il termine di 10 (dieci) giorni, decorso inutilmente il quale il contratto s'intenderà senz'altro risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., ed in conformità a quanto altresì stabilito dall'art. 108, comma 4, del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016; ovvero, nelle ipotesi sopra previste, l'ASST Nord Milano si riserva la facoltà di risoluzione immediata dal contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. In tale ultima ipotesi, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione scritta dell'Amministrazione committente (in forma di lettera raccomandata, ovvero mediante comunicazione trasmessa via PEC) di volersi avvalere della clausola risolutiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.

In tutti i casi di risoluzione la società avrà diritto unicamente al pagamento delle forniture regolarmente eseguite.

Il presente contratto sarà inoltre risolto, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 108, comma 2, del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016.

Ai sensi dell'art. 30, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, *“per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, ..... alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”*.

\* \* \* \* \*

Ferme restando le ipotesi di cui sopra in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ex art. 1456 Cod. Civ. - che si verificherà dietro semplice comunicazione scritta dell'ASST Nord Milano - la violazione da parte del contraente delle obbligazioni poste a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), da intendersi quali obbligazioni contrattuali.

Il Contraente, a tal proposito, dichiara inoltre di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed in particolare rispetto agli artt. 4, 6, 7, 11, 13 e 14 al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati.

La tolleranza da parte dell'ASST di inadempimenti del contraente ad uno qualsiasi degli obblighi posti a suo carico dal presente rapporto contrattuale non rappresenterà acquiescenza, né potrà in alcun modo far presumere la perdita di efficacia delle clausole oggetto di inadempimento.

E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall'ASST in dipendenza degli inadempimenti di cui sopra.

Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del Contraente, l'ASST avrà diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al Contraente in conto risarcimento danni fino alla liquidazione degli stessi.

#### **Art. 6 bis - Recesso**

L'ASST si riserva il diritto di recedere dal contratto di fornitura degli eventuali materiali di consumo, con preavviso di 30 (trenta) giorni, senza alcun onere e/o indennizzo in favore della società affidataria, nelle seguenti ipotesi:

- qualora durante il periodo di vigenza contrattuale il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), o l'Azienda Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia (oggi Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia - ARIA Spa ARIA SpA) attivassero una convenzione in merito all'erogazione del medesimo servizio/medesima fornitura, ovvero di forniture comparabili a quelle oggetto della presente acquisizione. Nell'ipotesi di recesso anticipato dal contratto, saranno riconosciuti i canoni di noleggio per i periodi di effettiva fruizione e i corrispettivi delle forniture dei materiali di consumo regolarmente eseguite;
- qualora durante la vigenza del contratto fosse riscontrato che i prezzi di riferimento per la medesima fornitura indicati dall'AVCP e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) siano inferiori rispetto a quelli offerti in sede di RDO e il fornitore non sia disponibile alla rinegoziazione dei prezzi, al fine di adeguarli a quelli suindicati.

\*\*\*\*\*

L'Azienda committente si riserva inoltre la facoltà di recesso anticipato dal contratto, senza il riconoscimento di oneri e/o indennizzi in favore del Fornitore, nel caso di modificazioni organizzative e gestionali aziendali, riorganizzazione e/o ristrutturazione dell'ASST Nord Milano, ovvero cambio di metodiche che facciano venire meno la necessità del servizio e della

fornitura oggetto del presente contratto, senza che il contraente possa nulla pretendere ed eccepire in merito, ad alcun titolo.

#### **Art. 7 - Penalità**

Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate:

- per ciascun giorno di ritardo negli interventi di manutenzione rispetto ai termini prescritti all'art. 4, verrà applicata una penale giornaliera pari a € 50,00, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo;
- per ciascuna ora di ritardo sui tempi di risoluzione indicati nell'art. 4, verrà applicata una penale oraria pari a € 15,00, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo;
- per ciascun giorno di fermo macchina cagionato da manutenzione preventiva non eseguita nei termini prescritti, verrà applicata una penale a € 50,00.

Per ogni, eventuale ed ulteriore inadempimento contrattuale diverso rispetto a quelli sopra indicati, l'ASST provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., entro il termine di 10 (dieci) giorni, affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento della suddetta contestazione/diffida ad adempiere. In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti e/o idonee ad escludere la responsabilità del contraente, l'ASST procederà ad applicare penali in misura compresa tra il 2% e il 10% dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all'entità e gravità delle conseguenze legate all'eventuale inadempimento.

Questa ASST, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui al presente documento assunti dall'aggiudicatario, ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi al Committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente.

Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla società, ovvero sulle fatture ammesse al pagamento.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, la Struttura sanitaria committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda appaltante può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente, ai sensi dell'art. 108, comma 8, del succitato decreto legislativo.

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, la Struttura sanitaria committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime

condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di tale procedura, ai sensi dell'art. 108 e 110 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Nelle ipotesi di fallimento del contraente, o di risoluzione del contratto e di misure straordinarie di gestione, è fatta salva la facoltà di cui all'art. 110 comma 1 e 2 del D. Lgs n. 50/2016, ai sensi dei quali l'Azienda committente interpella progressivamente i soggetti concorrenti alla procedura di RDO, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Per quanto non contemplato nel presente articolo, la risoluzione del contratto sarà disciplinata dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 8 – Piano triennale di prevenzione della corruzione e Patto di integrità**

L'Amministrazione Contraente, i concorrenti e l'Aggiudicatario sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

A tal fine l'appaltatore con la partecipazione alla presente procedura si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 del codice civile, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'affidatario con la sottoscrizione del contratto attesta, altresì, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter del D.Lgs n. 165/2011 e dell'art. 21 del D.Lgs n. 39/2013 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda committente nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'aggiudicatario, nei rapporti inerenti al presente contratto, s'impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione" adottato dall'ASST committente (capofila) e pubblicato sul relativo sito internet aziendale.

L'affidatario, con la partecipazione alla gara, dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000:

- di aver preso visione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione" dell'Azienda committente, adottato in conformità alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
- che non sussistono rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e responsabili degli Enti.

La ditta, nei rapporti inerenti al presente contratto, s'impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico adottato dall'ASST e pubblicato sul sito internet aziendale.

La ditta aggiudicataria s'impegna, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 30 gennaio 2014, n. X/1299.

Detto Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione Contraente, il/i concorrente/i e l'aggiudicatario/gli aggiudicatari, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso dell'espletamento ed in occasione della presente procedura e della stipula ed esecuzione del/i rispettivo/i contratto/i.

Il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto.

Il concorrente:

a) esprime l'impegno a non porre in essere comportamenti in violazione a quanto disposto dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, assumendosi le relative responsabilità;

b) prende atto che, in caso di aggiudicazione in proprio favore, ha l'onere di pretendere il rispetto da parte dei propri subappaltatori e sub affidatari degli obblighi previsti dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e che la violazione dello stesso da parte di detti subappaltatori e sub affidatari è causa di risoluzione del Contratto;

c) prende, altresì, atto che la violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite all'articolo 4 del medesimo Patto.

La ditta è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice Etico aziendale e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

#### **Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive**

La società aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di RDO.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di RDO, che sarà fornito dalla Stazione Appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

La ditta aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'ASST contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

#### **Art. 9 Bis – Clausola T&T per la Trasparenza e Tracciabilità**

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016 e dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità". L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

#### **Art. 10 - Rendicontazione, fatturazione e pagamenti**

La società affidataria provvederà ad emettere, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dall'ASST NORD MILANO con riferimento ai prodotti oggetto della presente fornitura, regolarmente eseguita, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

**Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Nord Milano devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Denominazione Ente              | Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano |
| Codice Ipa                      | Asstnm   |
| Codice Univoco Ufficio          | 6XU320   |
| Nome dell'Ufficio               | Uff_eFatturaPA                                   |
| Cod. fisc. del Servizio di F.E. | 09320420962                                      |
| Partita Iva                     | 09320420962                                      |

Per i

servizi destinati agli ambiti territoriali di Via Terenghi 2, a Cinisello Balsamo, le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Nord Milano devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

|                    |  |
|--------------------|--|
| Denominazione Ente | Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano |
|--------------------|--|

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Codice Ipa                      | Fatture_ex_Distretti_6_e_7     |
| Codice Univoco Ufficio          | WIOUSI                         |
| Nome dell'Ufficio               | Fatture ex ATS Distretti 6 e 7 |
| Cod. fisc. del Servizio di F.E. | 09320420962                    |
| Partita Iva                     | 09320420962                    |

**Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.**

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

**Per le fatture riguardanti i dispositivi medici:**

Le fatture elettroniche, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 ter, comma 6 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 dovranno altresì riportare, nella sezione all'uopo dedicata, i dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto che, nel tracciato della fattura elettronica stessa, è rappresentata con il blocco < CodiceArticolo> così articolato:

**CodiceTipo:** indica la tipologia di codice articolo (i.e.: TARIC, CPV,EAN,SSC,...);

**CodiceValore:** valore del codice articolo corrispondente alla tipologia.

Nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a Dispositivi Medici, nei suddetti campi vanno riportati i seguenti dati:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>&lt;CodiceTipo&gt;</b>   | 'DMX', con X=[1I2] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione.<br><br>Quindi:<br><br><b>1</b> per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro"<br><br><b>2</b> per "Sistema o kit Assemblato". |
| <b>&lt;CodiceValore&gt;</b> | Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010)                       |

**Le informazioni di cui sopra sono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi previsti dalla data di ricevimento ed accettazione della fattura emessa e, pertanto, si ritengono obbligatorie.**

L'imposta di bollo, qualora dovuta, dovrà essere assolta con modalità virtuale (D.M. 17.06.2014). Gli Enti "non profit" privi di partita Iva non sono tenuti ad emettere fattura elettronica.

Si precisa altresì che con l'introduzione dall' 01/01/2015 della normativa circa lo **Split Payment** (prevista dall'articolo 1, comma 629, lettera b, della Legge 23/12/2014 n. 190, c.d. "Legge di stabilità" per l'anno 2015), essendo questa Azienda un Ente di diritto pubblico rientrante tra quelli soggetti alla suddetta normativa, le fatture elettroniche dovranno indicare:

1. il nuovo riferimento normativo ("ex art 17-ter DPR 633/72") attraverso la compilazione del campo NOTE/RIFERIMENTO NORMATIVO della sezione "Dati riepilogo per aliquota IVA e per natura";
2. l'indicazione di "S" split payment ;
3. l'importo relativo al totale della fattura comprensivo di IVA nel campo IMPORTO TOTALE DOCUMENTO della sezione "Dati generali del Documento";
4. l'importo relativo all'imponibile (e non il totale della fattura comprensivo di IVA) nel campo IMPORTO della sezione "Dati relativi al pagamento – Dettaglio pagamento".

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) .

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell'appalto. La S.C. Gestione Acquisti procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti dal contratto, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (Tracciabilità dei flussi finanziari); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione della fornitura/del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare la fornitura/il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria del presente Documento, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'ASST, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore. La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'ASST Nord Milano in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

#### **Art. 11 - Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto**

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1 lett. d) del suddetto Decreto.

La cessione del credito dell'affidatario, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'affidatario non potrà dare in subappalto parte della fornitura (comunque non superiore al 40%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Azienda Appaltante.

Il ricorso al subappalto è regolamentato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

#### **Art. 12 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore**

Nel caso di fallimento dell'appaltatore, l'Amministrazione committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Se l'appaltatore è un raggruppamento o associazione temporanea d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del suddetto Decreto.

Nel caso di fallimento del contraente, erogatore della fornitura, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per l'ASST di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni.

In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore l'ASST, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell'eventuale nuovo soggetto subentrante.

Resta salva la facoltà di cui all'art. 110 del D. Lgs n. 50/2016, nel caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.

#### **Art. 13 - Controversie**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti anche in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, le parti, rinunciando agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c, concordano sin d'ora di eleggere, quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Monza, competente per l'ASST Nord Milano.

Si esclude in qualsiasi modo la competenza arbitrale.

In caso di contenzioso, si applicano, oltre alla normativa contenuta nel D.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo) così come modificata ed integrata dal D.lgs. 50/2016, le disposizioni contenute nei Capi I e II del Titolo I, Parte VI del D.lgs. 50/2016 citato.

#### **Art. 14- Rinvio altre norme**

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento e dal contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente documento, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel D. lgs. 159/2011, nella L. 135/2012 e nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, resta salva l'applicazione del DPR n. 207/2010, nei limiti di compatibilità con il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i, e per quanto non dallo stesso espressamente abrogato.

\*\*\*\*\*

#### **Art. 15- Clausola di equivalenza**

Qualora le indicazioni riguardanti le caratteristiche tecniche dei prodotti richiesti potessero ricondurre ad una individuazione di un'origine, di un marchio o di una produzione determinata, è da intendersi esplicita la clausola "o equivalente". L'equivalenza dovrà essere dimostrata dal concorrente (mediante schede tecniche e qualsiasi ulteriore idonea documentazione tecnica) ed attestata formalmente e concretamente dallo stesso, e il competente referente aziendale incaricato di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche prescritte, dovrà accertare la presunta equivalenza.

La presente richiesta di offerta non è vincolante per l'ASST Nord Milano la quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare, modificare in tutto o in parte, revocare, annullare e/o sospendere la procedura, ovvero di non procedere all'aggiudicazione, senza che il concorrente possa nulla pretendere in merito, ad alcun titolo, neppure risarcitorio, di indennizzo, o altro.

Resta in capo all'aggiudicatario l'onere di assolvimento dell'imposta di bollo, in conformità a quanto disposto dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96 del 16.12.2013.

Responsabile unico del procedimento: ing. Federica Olivei

Si rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento.

*Sottoscrizione digitale per accettazione da parte del legale rappresentante della società (o da persona munita da comprovati poteri di firma)*

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approva specificamente il contenuto degli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9 bis 11, 12 e 13.

*Sottoscrizione digitale per accettazione da parte del legale rappresentante della società (o da persona munita da comprovati poteri di firma).*

Il Responsabile  
(ing. Federica Olivei)

**Tratta la pratica:**  
**sig. Rocco Labollita**  
**Tel. 02 5799.8839**  
**e-mail: [rocco.labollita@asst-nordmilano.it](mailto:rocco.labollita@asst-nordmilano.it)**

**Avvertenza:** la presente Lettera di Invito dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o da procuratore speciale ovvero da persona dotata di poteri di rappresentanza legale della società e dovrà essere inviato unitamente all'offerta.